



Registro dei trattamenti

novità introdotte dal d.lgs 150/2012

a cura di Rita Bonfanti

Normativa di riferimento

La tenuta del registro dei trattamenti o quaderno di campagna è un adempimento previsto dall'articolo 16 commi 3 e 4 del del decreto legislativo 150/2012.

Esso può essere costituito da una serie di moduli, distinti, relativi ciascuno ad una coltura agraria.

oppure, in alternativa,

può essere un documento unico nel quale viene annotato l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture aziendali con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

La tenuta del registro dei trattamenti è un adempimento obbligatorio a carico per gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari.

CONSERVAZIONE

Il registro va conservato presso l'azienda per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono i trattamenti annotati (disposizione introdotta dal REGOLAMENTO 1107/2009/CE ed entrata in vigore il 14 giugno 2011)

Per chi aderisce alla misura 10.1.3 del PSR la conservazione è di cinque anni (pari alla durata dell'impegno)

In questo caso occorre compilare il più completo registro delle operazioni colturali reperibile alla pagina web denominata «disciplinare di produzione integrata della Valle d'Aosta» a questo link:

http://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/disciplinare_produzione_integrata_i.aspx

COMPILAZIONE DEL REGISTRO

Sul registro devono essere annotati:

- i dati anagrafici relativi all'azienda;
- la denominazione della coltura trattata, la relativa estensione espressa in ettari;
- i trattamenti effettuati in azienda, in ordine cronologico, con tutti i prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'effettuazione del trattamento stesso;

COMPILAZIONE DEL REGISTRO

La normativa vigente non prevede più l'annotazione delle date di semina, trapianto, fioritura e raccolta.

Attenzione comunque a queste date perché sono correlate al rispetto della normativa sulla tutela dei pronubi e sul rispetto del tempo di carenza

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE E DEI MODULI DI ACQUISTO DEI PRODOTTI T+, T e Xn

Il d.lgs. 150/2012 prevede che le fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari e le copia dei moduli di acquisto dei prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi siano conservate in modo idoneo per un periodo di tre anni. (i moduli di acquisto non sono più rilasciati dal 26 novembre 2015, data in cui è entrata in vigore ai sensi dell'art. 9 comma 1 del d. lgs 150 l'obbligo per gli utilizzatori professionali del possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo)

ADEMPIMENTI

- La tenuta di tale registro è un adempimento a carico del titolare (proprietario o conduttore dell'azienda agricola), solo se quest'ultimo è anche l'acquirente e l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari, che deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare (anche in caso di delega).

DELEGA A TERZI

Il registro dei trattamenti può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore non coincida con il titolare dell'azienda, e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere conservata in azienda unitamente al registro la delega scritta da parte del titolare.

CONTOTERZISTI

Nel caso di trattamenti eseguiti da contoterzisti il registro dovrà essere compilato dal titolare dell'azienda **ALLEGANDO L'APPOSITO MODULO** rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento,

in alternativa

il contoterzista potrà annotare, direttamente sul registro, i singoli trattamenti effettuati controfirmando, nello spazio apposito, ogni singolo trattamento.

COOPERATIVE DI PRODUTTORI

Nel caso di cooperative di produttori, che acquistino prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti eseguiti con mezzi e personale della cooperativa), il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, **previa delega rilasciata dai soci.**

SUPPORTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA

- Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo *3-bis* del d.lgs. 165/1999, previa notifica alla ASL di competenza.

DERRATE IMMAGAZZINATE

Il registro deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa di derrate immagazzinate.

IMPIEGHI EXTRA-AGRICOLI

Il registro dei trattamenti deve essere redatto anche per gli impieghi extra-agricoli (verde pubblico, diserbo di strade, di sedi ferroviarie, di canali, ecc.).

ESENZIONI

Sono esentati dalla tenuta del registro i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari ESCLUSIVAMENTE per orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

NOVITA'

rispetto alla precedente normativa

Il registro deve essere sottoscritto dal titolare anche se esiste una delega
(in questo caso ci saranno due firme)

La conservazione del registro è passata da 1 ai tre anni successivi a quello a cui si riferiscono i
trattamenti

Il titolare dell'azienda deve conservare per tre anni (anziché uno) i moduli d'acquisto e le
fatture dei prodotti di classe

i trattamenti devono essere annotati entro il periodo della raccolta e, comunque, al più tardi
entro 30 giorni dalla loro effettuazione)

non è più obbligatorio annotare le date di semina, trapianto, fioritura e raccolta

l'esenzione dalla compilazione è solo per chi effettua trattamenti in orti e giardini familiari il
cui raccolto è destinato al consumo proprio.

Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei
trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del d.lgs. 165/1999,
previa notifica alla ASL di competenza.

MODULISTICA

La modulistica già adottata dalle aziende agricole, che prevede l'annotazione degli interventi fitosanitari, se correlata di tutte le informazioni richieste per la compilazione, costituisce a tutti gli effetti il registro dei trattamenti.

IL VECCHIO REGISTRO PREDISPOSTO
DALL'ASSESSORATO AGRICOLTURA PER COLORO
CHE ADERISCONO ALLE MISURE AGROAMBIENTALI
E' VALIDO QUALE REGISTRO DEI TRATTAMENTI AI
FINI DEL DPR 150/2012

Solo in caso di delega, non è previsto la doppia firma
(titolare e delegato)